

I diritti del contribuente in occasione della verifica fiscale

Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Liguria
Via Fiume, 2 – 16121 Genova
Tel. 010.5548.430 – fax 010.5548.490
E-mail: dr.liguria.acc@agenziaentrate.it





Presentazione

Il Contribuente, nei confronti del Fisco, ha diritti e garanzie riconosciuti nello Statuto del Contribuente, introdotto con lo scopo di rendere più chiare, trasparenti e comprensibili le norme tributarie e di tutelare il Contribuente.

La verifica, fase indispensabile per vigilare sui corretti adempimenti degli obblighi fiscali, comporta necessariamente limitazioni a certi diritti individuali e può essere occasione di conflittualità.

Proprio la conoscenza delle garanzie riconosciute al Contribuente può rendere meno pesante questo momento particolare, che costituisce un adempimento del tutto normale nel rapporto tra amministrazione finanziaria e cittadino.


Il giusto atteggiamento che deve contraddistinguere il rapporto tra i verificatori ed il Contribuente è, infatti, improntato al principio della collaborazione e della buona fede.

Tuttavia, se nel corso della verifica fiscale dovessero emergere comportamenti irregolari da parte dei funzionari incaricati del controllo, il Contribuente potrà segnalare il fatto al Direttore dell'Ufficio che ha autorizzato la verifica, o alla Direzione Regionale delle Entrate e, in qualsiasi ipotesi di reato, dovrà informare la competente Autorità Giudiziarica.

La collaborazione, la chiarezza e trasparenza, la motivazione dei provvedimenti, la snellezza dei procedimenti ed il rispetto reciproco sono principi che devono regolare i rapporti tra gli incaricati della verifica ed il Contribuente al fine di rendere più rapido e sereno il controllo.

Per questi motivi la Direzione Regionale delle Entrate per la Liguria ha predisposto questo opuscolo, da consegnare al Contribuente al momento dell'inizio della verifica fiscale.

Il Direttore Regionale dell'Agenzia delle Entrate
Antonio Viola




I DIRITTI DEL CONTRIBUENTE IN OCCASIONE DELLA VERIFICA FISCALE


Lo Statuto del Contribuente

Lo Statuto del Contribuente – Legge n. 212 del 27/7/2000 entrata in vigore il 01/8/2000 – enuncia i principi generali a cui devono ispirarsi i rapporti tra Amministrazione Finanziaria e Contribuente e costituisce il segnale più significativo del cambiamento in atto.

L'articolo 12 della legge si occupa, in particolare, dei diritti e delle garanzie del contribuente sottoposto a verifica fiscale*.

*In appendice è riportato un estratto dello Statuto







La verifica fiscale

La verifica fiscale è un'attività amministrativa di controllo sul corretto adempimento degli obblighi fiscali da parte del contribuente che mira a contrastare l'evasione fiscale al fine precipuo di rendere un servizio alla collettività. La verifica va effettuata nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità e trasparenza, secondo criteri di efficienza, economicità ed efficacia.

Le operazioni si svolgono nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali, di norma, durante l'orario di esercizio per arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività, nonché alle relazioni commerciali e professionali del contribuente. La verifica può interessare tutti i tributi o soltanto alcuni di essi.





I DIRITTI DEL CONTRIBUENTE IN OCCASIONE DELLA VERIFICA FISCALE

Modalità di svolgimento della verifica fiscale

Le operazioni di verifica iniziano con l'accesso presso i locali dove il contribuente svolge la propria attività economica. I funzionari incaricati della verifica, preso contatto con il contribuente o con il suo rappresentante, procedono alla sua identificazione, esibiscono i propri documenti personali di riconoscimento e consegnano la copia della lettera d'incarico con la quale il Direttore dell'Ufficio ha disposto la verifica.

Se è necessario estendere l'indagine alla sfera privata del verificato l'Ufficio che ha disposto la verifica deve munirsi dell'autorizzazione del Procuratore della Repubblica; copia dell'autorizzazione va rilasciata al contribuente.

Questo si verifica, in particolare, qualora l'accesso riguardi locali adibiti (anche parzialmente) ad abitazione, nell'ipotesi di perquisizioni personali (consentite solo in casi eccezionali), e/o per procedere all'apertura coattiva, di borse, casseforti, ecc. ed in tutti i casi cui venga eccepito e motivato il segreto professionale.

Se le scritture contabili si trovano (anche in parte) presso altri soggetti il contribuente esibirà la prevista attestazione.

Le operazioni di verifica, che nella prima fase comprendono anche la ricerca documentale contabile ed extra-contabile, devono svolgersi con modalità tali da non recare disagio all'attività del contribuente, nonché alle sue relazioni commerciali o professionali.

Il verificatore deve eseguire tutte le operazioni necessarie per il controllo nel pieno rispetto del segreto d'ufficio su tutte le notizie che acquisisce e deve, inoltre, tutelare la *privacy* dei soggetti coinvolti. Particolari cau-





tele, per la riservatezza dei dati acquisiti, dovranno essere assunte nell'ipotesi d'attivazione delle indagini bancarie. Per procedere a questo tipo di controllo i verificatori dovranno ottenere l'autorizzazione del Direttore Regionale dell'Agenzia delle Entrate e potranno richiedere al verificato il rilascio di una dichiarazione con l'indicazione della natura, del numero e degli estremi identificativi dei rapporti (in corso o estinti da non più di cinque anni) intrattenuti con aziende o istituti di credito, con l'amministrazione postale, con società fiduciarie e con ogni altro intermediario.

Il contribuente deve essere informato delle ragioni che hanno giustificato la verifica, dell'oggetto che la riguarda, nonché degli altri diritti (ad esempio ricevere copia dei processi verbali giornalieri e di constatazione) ed obblighi (ad esempio di custodire senza alterazioni la documentazione esaminata dai verificatori) che lo riguardano. Egli ha facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria.

Il contribuente può richiedere che i verificatori proseguano l'esame dei documenti amministrativi e contabili, anziché nei propri locali, presso l'ufficio tributario o presso il professionista che lo assiste o rappresenta. Non potrà più produrre a proprio favore, libri, registri, scritture e documenti non esibiti al momento della verifica, o che ha dichiarato di non possedere.

I verificatori potranno sequestrare documenti e scritture contabili solo in casi eccezionali (ad es. ove non ne sia possibile la riproduzione o la trascrizione nel processo verbale, oppure se lo stesso non viene firmato o viene contestato).

Gli stessi non potranno, invece, sequestrare i libri e i registri, dei quali si può soltanto farne copia, firmarne le pagine ed adottare ogni cautela per evitarne alterazioni e sottrazioni.






I DIRITTI DEL CONTRIBUENTE IN OCCASIONE DELLA VERIFICA FISCALE

Verbale di verifica giornaliero

Nel processo verbale di verifica giornaliero si deve dare atto di tutte le operazioni compiute; l'obbligo scaturisce dalla necessità di tenere costantemente informato il contribuente sull'evolversi dell'attività di verifica. Nel verbale vanno indicate l'ora d'apertura della verifica e quella di chiusura, le operazioni di controllo effettuate e le eventuali violazioni rilevate. Il contribuente ed il professionista che l'assiste hanno la facoltà di inserire nel verbale le proprie osservazioni o contestazioni che riguardano il risultato dei controlli effettuati.


In tutte le fasi della verifica il funzionario può chiedere al contribuente di dare spiegazioni su elementi che appaiono poco chiari o di fornire, attraverso il contraddittorio, dati non rilevabili diversamente.






Durata della verifica

Presso la sede del contribuente la verifica non può superare i trenta giorni lavorativi; tale termine è prorogabile per altri trenta giorni in caso d'indagine particolarmente complessa, previa specifica e motivata disposizione del dirigente dell'Ufficio.






I DIRITTI DEL CONTRIBUENTE IN OCCASIONE DELLA VERIFICA FISCALE

Chiusura della verifica

Dopo il rilascio della copia del processo verbale di constatazione (atto finale di tutta la procedura istruttoria, redatto in presenza del verificato e sottoscritto dallo stesso, con possibilità di rilasciare dichiarazioni a difesa già in tale sede) il contribuente può presentare, all'ufficio competente per l'accertamento, deduzioni e richieste relative al processo verbale di constatazione, entro sessanta giorni dalla sottoscrizione della stesso.

L'Ufficio, salvo casi di particolare e motivata urgenza, non potrà emanare l'avviso d'accertamento prima della scadenza di tale termine e dovrà procedere, sollecitamente, all'esame delle osservazioni prodotte dal contribuente al fine di tentare una celere definizione dell'accertamento attraverso l'istituto dell'accertamento con adesione. Tale istituto consente di chiudere la contestazione, e di ottenere notevoli benefici, evitando così i costi ed i tempi lunghi dell'eventuale contenzioso tributario. Presso la Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate della Liguria – Via Fiume, 2 – è presente da tempo l'Ufficio del “Garante del Contribuente”. A questo ufficio il verificato può denunciare comportamenti dei verificatori non conformi ai principi dettati dallo “Statuto”, o segnalare disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini e amministrazione finanziaria.





Diritti ed obblighi del contribuente in occasione delle verifiche


AL MOMENTO DELL'ACCESSO

Diritti

- Accertare l'identità dei verificatori mediante la visione dei loro documenti
- Ricevere copia della lettera di incarico rilasciata dal direttore dell'Ufficio e delle eventuali autorizzazioni del Procuratore della Repubblica
- Essere informato delle ragioni che hanno giustificato la verifica e dell'oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria
- Pretendere (salvo casi eccezionali ed urgenti) che la verifica si svolga durante l'orario ordinario di lavoro e con modalità tali da arrecare minore turbativa possibile allo svolgimento dell'attività

Obblighi

- Consentire l'accesso ai locali ove viene esercitata l'attività
- Consegnare ai verificatori la contabilità e tutta la documentazione relativa
- Esibire l'attestazione prevista nell'ipotesi di contabilità tenuta presso altro soggetto





I DIRITTI DEL CONTRIBUENTE IN OCCASIONE DELLA VERIFICA FISCALE


DURANTE LE OPERAZIONI

Diritti

- Ricevere giornalmente un esemplare del processo verbale di verifica da sottoscrivere dopo attenta lettura
- Rilasciare dichiarazioni o osservazioni che devono essere verbalizzate e pretendere un congruo tempo per fornire risposta alle richieste dei verificatori
- Possibilità di chiedere che l'esame dei documenti amministrativi e contabili avvenga presso l'ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste o rappresenta
- Pretendere (salvo casi di particolare complessità dell'indagine) che la verifica non superi i trenta giorni lavorativi
- Esigere il rispetto del segreto d'Ufficio sugli elementi acquisiti nel corso della verifica ed in modo particolare che sia assicurata la riservatezza sui dati delle indagini bancarie

Obblighi

- Custodire la documentazione esaminata dai verificatori
- Rispondere alle richieste dei verificatori






AL TERMINE DELLA VERIFICA

Diritti

- Ricevere un esemplare del processo verbale di constatazione da sottoscrivere dopo attenta lettura con verbalizzazione delle proprie osservazioni
- Comunicare all'ufficio, entro 60 giorni dalla notifica del processo verbale di constatazione, proprie osservazioni e richieste in merito al contenuto del verbale
- Pretendere che l'ufficio, salvo casi di particolare e motivata urgenza, non emani l'avviso di accertamento prima della scadenza dei 60 giorni dal rilascio del processo verbale di constatazione





I DIRITTI DEL CONTRIBUENTE IN OCCASIONE DELLA VERIFICA FISCALE

Appendice

Riportiamo l'art. 12 dello Statuto dei diritti del contribuente – Legge n. 212 del 27 luglio 2000 (Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali)

Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente.

Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche.

Su richiesta del contribuente, l'esame dei documenti amministrativi e contabili può essere effettuato nell'ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste o rappresenta.

Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica.

La permanenza degli operatori civili o militari dell'amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente, non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessità dell'indagine individuati e motivati dal dirigente dell'ufficio. Gli operatori possono ritornare nella sede del contribuente, decorso tale periodo, per esaminare le osservazioni e le richieste eventualmente presentate dal contribuente dopo la conclusione delle operazioni di verifica ovvero, previo assenso motivato del dirigente dell'ufficio, per specifiche ragioni.

Il contribuente, nel caso ritenga che i verificatori procedano con modalità non conformi alla legge, può rivolgersi anche al Garante del contribuente, secondo quanto previsto dall'articolo 13.

Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.

